FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Medici Liberi Professionisti
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/Conduzione Ufficio

in seguito denominato

"Medical Guard"
Coperture Assicurative per i Medici Liberi Professionisti

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a. Nota Informativa;
b. Condizioni di Assicurazione;
c. Modulo di Proposta
d. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione Febbraio 2016.

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici Liberi Professionisti

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 29 Febbraio 2016

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: http://www.aig.co.it.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222
- Sito Internet: www.aig.co.it
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa[1]

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £ 3.280 milioni (€ 4.044 milioni), di cui £ 197 milioni (€ 242 milioni) a titolo di capitale sociale e £ 3.083 milioni (€ 3.801 milioni) a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

[1] I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

AVVERTENZA: *in mancanza di disdetta, inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, il contratto, di durata non inferiore ad un anno, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'art. 9 (Proroga dell'Assicurazione) delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicurazione è prestata a favore dei medici libero professionisti, a copertura dell'attività ambulatoriale extramoenia e/o dell'attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN (attività professionale intramoenia).

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, sono previste le seguenti garanzie assicurative:

SEZIONE I **Responsabilità civile professionale**. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i Danni corporali e/o materiali e/o Perdite Patrimoniali cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o di una omissione.
Le garanzia è prestata nella forma "Claims Made", e vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della Polizza.
L'Assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentante per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità del contratto stesso.
Per gli aspetti di dettaglio di rinvia agli artt. 1 (Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale), 2 (Validità temporale dell'Assicurazione), 3 (Novero dei Terzi) e 6 (Responsabilità solidale) della Sezione I Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.

Sono inoltre previste le seguenti condizioni aggiuntive attivabili a richiesta dell'Assicurato e **valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza**:

- **Atti Invasivi, Diagnostici E Terapeutici.** L'assicurazione comprende i danni derivanti da atti invasivi, diagnostici e/o terapeutici, intendendosi per tali esclusivamente gli atti medici praticati senza accesso a sala operatoria e/o senza ricorso ad anestesia totale e/o spinale, inclusi gli atti medici praticati mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
- **Piccoli interventi chirurgici.** L'assicurazione comprende i danni derivanti da "Piccoli interventi chirurgici" come indicati nelle Definizioni di Polizza.
- **Implantologia Dentale.** L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad interventi di implantologia dentale.
- **Secondo rischio:** Qualora l'Assicurato, al momento della sottoscrizione del contratto, scelga l'Assicurazione nella forma "a secondo rischio" le garanzie tutte della presente polizza operano esclusivamente in eccesso al massimale previsto dalla polizza di primo rischio prestata dalla compagnia indicata nella Scheda di Polizza. In caso di inoperatività per qualsiasi motivo della polizza di primo rischio, anche per mancato pagamento, disdetta e/o esaurimento del massimale, le garanzie tutte della presente polizza opereranno con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.000,00.
- **Specializzandi:** Qualora l'Assicurato, al momento della sottoscrizione del contratto, non abbia ancora conseguito titolo di specializzazione abilitativo alla professione di riferimento prevista nella scheda di polizza e/o stia svolgendo tirocinio formativo, viene a tutti gli effetti considerato "specializzando" o "tirocinante" e viene garantita la copertura per la Responsabilità Civile Professionale.
- **Codici Bianchi alla Dimissione:** L'Assicurazione comprende anche l'attività del medico di medicina generale svolta (in forza di specifici accordi decentrati, discendenti dall'ACN vigente che regola i rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale) su pazienti ad esso indirizzati e valutati come "codici bianchi" all'interno del Dipartimento Emergenza e Accettazione – Punto di primo soccorso ospedaliero.
- **Retroattività:** l'art. 2 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE - Sezione I, si intende abrogato e sostituito dal seguente:
  L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.
- **Consenso informato (valido esclusivamente per Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta):** l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in conseguenza di una incompleta informazione

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

rilasciata al paziente in sede di acquisizione del consenso informato. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile Professionale con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00 e previa applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.

- **Medico del Lavoro – Medico Competente (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.):** l'assicurazione si intende estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Si intendono comprese multe ed ammende comminate a terzi.

Si rinvia alla Scheda di Polizza, nonché alle "Condizioni Aggiuntive" della Sezione I - Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole estensioni di garanzia.

AVVERTENZA: *Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto:*

- *della Scheda di Polizza;*
- *degli articoli 1 (Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre Assicurazioni), 3 (Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio), 5 (Aggravamento del rischio) e 7 (Validità Territoriale dell'assicurazione) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale;*
- *dell'art. 4 (Esclusioni) della Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;*
- *delle condizioni aggiuntive della Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale.*

AVVERTENZA: *Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto:*

- *della Scheda di Polizza;*
- *dell'art. 5 (Franchigia fissa) della Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;*
- *delle condizioni aggiuntive della Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;*

per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Qualora sia convenuto in polizza una franchigia pari a € 1.000,00 per sinistro, la Società risponde, nel limite del massimale convenuto, con detrazione di un importo paria a € 1.000,00, ovvero nel caso di richiesta di risarcimento paria a € 50.000,00 l'indennizzo ammonterà ad € 49.000,00 (50.000,00 – 1.000,00).

SEZIONE II Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/ Conduzione Ufficio.

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico. L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni

Si rinvia agli artt. 1 (Oggetto dell'assicurazione – RCT RCO), 2 (Validità temporale dell'Assicurazione RCT/O), 3 (Novero dei Terzi) della Sezione II Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/ Conduzione Ufficio, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.

AVVERTENZA: *La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto:*

- *della Scheda di Polizza;*
- *degli artt. 1 (Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre Assicurazioni), 3 (Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio), 5 (Aggravamento del rischio) e 7 (Validità Territoriale dell'assicurazione) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale;*
- *dell'art. 4 (Esclusioni) e 6 (Responsabilità Solidale) della Sezione II – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/Conduzione Ufficio;*

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: *La garanzia summenzionata è soggetta a Massimali, Franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto:*

- *della Scheda di Polizza;*
- *dell'art. 5 (Franchigia fissa) della Sezione II – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/Conduzione Ufficio;*

per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Qualora sia convenuto in polizza una franchigia pari a € 1.000,00 per sinistro, la Società risponde, nel limite del massimale convenuto, con detrazione di un importo paria a € 1.000,00, ovvero nel caso di richiesta di risarcimento paria a € 50.000,00 l'indennizzo ammonterà ad € 49.000,00 (50.000,00 – 1.000,00).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

AVVERTENZA: *Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.*

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: *L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.*

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore.

Si rinvia agli artt. 5 (Aggravamento del rischio) e 6 (Diminuzione del rischio) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.

Esempio 1 di aggravamento del rischio:

l'Assicurato ha stipulato una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'attività di Medico Specializzando. In corso di contratto lo stesso consegue la specializzazione in medicina di emergenza-urgenza iniziando da subito a svolgere la nuova attività. In assenza di comunicazione scritta data dall'Assicurato all'Assicuratore o, qualora la comunicazione scritta ci sia stata, in caso di mancato pagamento da parte dell'Assicurato del maggior premio dovuto in base alla tariffa vigente, quest'ultimo incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi a comportamenti posti in essere successivamente al conseguimento della specializzazione possano essere proporzionalmente ridotti o del tutto non dovuti.

Esempio 2 di diminuzione del rischio:

l'Assicurato con più di una specializzazione al proprio attivo, ha stipulato una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'attività attualmente svolta, vale a dire quella di Medico di emergenza sanitaria.

In corso di contratto lo stesso decide di cessare l'esercizio dell'attività di Medico di emergenza sanitaria e di ritornare a svolgere l'attività di Medico dello Sport, attività per la quale risulta regolarmente abilitato.

In tal caso l'Assicurato ha diritto, con decorrenza dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione inoltrata all'Assicuratore, ad una riduzione del premio dovuto in ragione del minor rischio corso da quest'ultimo.

6. Premi

Il premio convenuto è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- Bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- Bancomat se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- Denaro contante, qualora il premio annuo lordo di polizza non ecceda € 750,00.

Si rinvia alla Scheda di Polizza ed all'art. 3 (Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del Premio) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: *Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.*

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

7. Rivalse

AVVERTENZA: *la rivalsa è un diritto della Società in base al quale la medesima è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità che ha pagato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.*
Si rinvia all'art. 12 (Surroga) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: *in caso di sinistro sia la Società sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il sessantesimo giorno del suo pagamento o del rifiuto dell'indennizzo. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società la stessa sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.*
Si rinvia all'art. 8 (Disdetta in caso di sinistro) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi delle le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12.Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA:
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o circostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione.
Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Si rinvia agli artt. 7 (Denuncia dei Sinistri) e 8 (Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali) della Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile Professionale per gli aspetti di dettaglio.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE UFFICIO
Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) l'Assicurato deve esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole.
Agli effetti dell'assicurazione RCO il Contraente/Assicurato devono denunciare, entro tre giorni da quando ne abbiano avuto conoscenza, soltanto i sinistri che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, per i quali abbia luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria, o per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
Medicalguard

Si rinvia agli artt. 7 (Denuncia dei Sinistri) e 8 (Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali) della Sezione II – Norme che regolano l'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/Conduzione Ufficio per gli aspetti di dettaglio.

13.Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto a AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia ed indirizzati a:
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia **-** Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14.Arbitrato

Non sono previste procedure convenzionali di arbitrato.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assi[B] Underwriting S.r.l.	Agenzia di sottoscrizione di AIG Europe Limited Via Kenya 16, 00144 Roma – Tel 06 5911531 – Fax 06 89280609 e-mail: medicalguard@assib.it – www.assib.it
Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

assi[B] Underwriting

AIG

Medicalguard

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione: 29 Febbraio 2016.

Avvertenza: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	**il contratto di assicurazione;**
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Attività Assicurata	attività professionale dichiarata in polizza, svolta dall'Assicurato in qualità di medico libero professionista che esercita l'attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN (attività professionale intramoenia). E' compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie pertinenti all'Attività Assicurata, nonché l'erogazione di servizi purché strettamente attinenti all'Attività Assicurata medesima;
Atti Invasivi Diagnostici e Terapeutici	Il complesso delle indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altri strumenti o attrezzature previsti dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo, sono considerati "Atti invasivi": • le coronarografie; • le angiografie e le angioplastiche; • gli inserimenti di pace-maker; • l'applicazione di cateteri cardiaci; • i prelievi bioptici in genere; • l'amniocentesi; • le endoscopie (gastroscopie, colonscopie, laparoscopie, fibroscopie, ecc.).
Circostanza	fatto o situazione a conoscenza dell'Assicurato da cui possa presumibilmente derivare un danno indennizzabile da questa Assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno Corporale	morte o lesioni personali;
Danno Materiale	distruzione o deterioramento di cose;
Fatto dannoso	il pregiudizio economico arrecato a Terzi in conseguenza di un Danno corporale e/o di un Danno materiale e/o di una Perdita Patrimoniale;
Franchigia	l'importo prestabilito del danno che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Implantologia dentale	insieme di tecniche atte a riabilitare funzionalmente l'edentulia totale o parziale mediante l'inserimento di dispositivi metallici nell'osso mandibolare o mascellare, che consentono la connessione di protesi, fisse o mobili, per la riabilitazione masticatoria.
Intermediario	l'Agente o il Broker di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore;
Interventi chirurgici	atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale;
Massimale	la massima esposizione della Società per sinistro e per annualità assicurativa;
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico arrecato a terzi che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Piccoli Interventi Chirurgici	interventi chirurgici eseguiti a domicilio e/o in ambulatorio senza accesso a sala operatoria e senza ricorso ad anestesia totale e/o spinale e comunque diversi da quelli qualificabili come "interventi chirurgici" o "atti invasivi diagnostici e terapeutici";
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: • I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; • I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38; • I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; • I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); • I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni	l'ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro;
Richiesta di risarcimento	La prima, tra le seguenti circostanze, di cui l'Assicurato viene a conoscenza: - la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso, oppure la comunicazione con la quale il terzo fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite; - la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione; - l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
Rischio	la probabilità che si verifichi un sinistro;
Scoperto	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Sinistro	Relativamente alla Sezione **Responsabilità Civile Professionale**: la Richiesta di risarcimento (*come sopra definita*) pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmessa alla Società durante lo stesso periodo. **Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Terzi:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	**AIG Europe Limited** Rappresentanza Generale per l'Italia
Sostituto	medico abilitato dalla normativa del SSN e da quella contrattuale a svolgere attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, del D.lg. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
Terrorismo	Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società;
Transazione	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono;
Ufficio/Studio	ufficio o studio professionale medico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 Codice Civile. Le dichiarazioni rese nel modulo di proposta sono prese a fondamento del contratto stesso e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In **caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile**.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Resta inteso che l'Assicurazione di cui alla presente Polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile, da chiunque stipulata, ed avente ad oggetto i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, e pertanto le garanzie saranno operanti solo dopo esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni e per l'eccedenza rispetto ad essi, fermi i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal presente contratto.

Art. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano.

Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società la stessa sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Art. 9 - PROROGA DELLA ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o l'Agenzia presso la quale è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente.

Art. 12 - SURROGA

La Società è surrogata, ex art. 1916 c.c., per le somme pagate a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali e per le spese sostenute, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Sezione I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Avviso importante

La presente Sezione di Polizza è prestata nella forma "Claims Made" e vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o di una omissione, che abbia comportato Danni corporali e/o Danni materiali e/o Perdite Patrimoniali, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività assicurata dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza.
Con riferimento alle perdite patrimoniali, comprese le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i.), l'assicurazione si intende prestata nell'ambito del massimale con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00 e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro.

L'Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento relative a circostanze o situazioni già note all'Assicurato prima della data di effetto della presente polizza e che possano presumibilmente determinare Richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Sono altresì compresi in garanzia:

- l'attività accessoria di medico legale;
- l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- l'uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia riferiti alla sola attività descritta nell'ACN di Medicina Generale e più specificatamente per i medici di famiglia, di continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale.
- gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- l'attività di libero docente in formazione ECM, di titolare di cattedra universitaria, nonché l'attività di istruttore (tutor) svolta nei confronti dei medici tirocinanti come da legge 212 del 07 /1990;
- l'attività di vaccinazione;
- la responsabilità civile in capo dell'Assicurato e a lui imputabile per attività svolta dal medico che lo sostituisce (soggetto abilitato ai sensi dell'art. 37 dell'Accordo collettivo nazionale vigente); l'Assicurato è garantito in qualità di sostituto di medico di assistenza primaria titolare di convenzione in medicina generale con il S.S.N.. Tale garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui la sostituzione sia effettuata da medico di continuità assistenziale o di medico di medicina dei servizi o medico tirocinante o medico formato;
- la pratica di medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione opera **purché l'Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata e che i danni non siano riconducibili alla intenzionale mancata osservanza delle disposizione di legge o dei regolamenti.**

Art. 2 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l'assicurazione avrà efficacia "a secondo rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra polizza.
L'assicurazione vale altresì per Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore entro 1 (uno) anno dalla cessazione del contratto (garanzia postuma), **sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità del contratto stesso**. Il massimale per il periodo di estensione della garanzia sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso.
La garanzia "postuma" di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa, analoga alla presente, a copertura degli stessi rischi.

Art. 3 - NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Art. 4 - ESCLUSIONI

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata nel presente polizza, sono esclusi:

- **i sinistri che siano denunciati ala Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo il periodo di tolleranza di cui all'articolo 2 che precede;**
- **le richieste di risarcimento e le circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori;**
- **i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita in 5 anni antecedenti la data di effetto della polizza;**
- **le responsabilità e i danni derivanti dallo svolgimento di Attività che non siano espressamente indicate e dichiarate nella scheda di polizza;**

Sono esclusi dall'assicurazione:

a. i danni derivanti da "atti invasivi diagnostici e terapeutici", come indicati nelle Definizioni di Polizza, salvo quanto previsto nell'Art 1 Oggetto dell'Assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;
b. i danni derivanti da "Piccoli Interventi Chirurgici" come indicati nelle Definizioni di Polizza, salvo quanto previsto nell'Art 1 Oggetto dell'Assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;
c. i danni derivanti da "Interventi Chirurgici" come indicati nelle Definizioni di Polizza;
d. i danni derivanti da implantologia dentale come indicati nelle Definizioni di Polizza;
e. gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
f. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
g. i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
h. i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
i. i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive, o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j. i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
k. i danni di natura sanzionatoria, quali "punitive or exemplary damages", come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato;
l. i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

m. i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia, i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;

n. i danni da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l'utilizzo di silicone in forma liquida/gelatinosa; danni da attività di sperimentazione ("clinical Trials") e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici;

o. i danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato;

p. i danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall'Assicurato;

q. i danni derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;

r. i danni derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;

s. i danni che abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all'attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico;

t. le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;

u. le prestazioni di natura meramente estetica e i danni che ne conseguono.

v. le perdite patrimoniali conseguenti a:
- **impegni pattizi ulteriori rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in relazione all'attività prestata;**
- **perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli;**
- **furto;**
- **comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;**
- **a rischi collegati al D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e successive loro modificazioni e/o integrazioni.**

w. I danni derivanti dallo svolgimento delle attività di (biotecnologia), di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).

Sono altresì escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento:

x. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga radiato dall'Albo, o in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di sospensione dall'Albo;

y. i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.

Art. 5 - FRANCHIGIA FISSA

Limitatamente ai danni a cose l'assicurazione si intende operante previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ciascun sinistro.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria**.

Art. 7 - DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Nel periodo di validità del contratto, **l'Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o circostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione**. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto della Società, **l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.**

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Art. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. 9 - GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. 2 – Validità temporale dell'Assicurazione, in caso di cessazione dell'attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione o sospensione), malattia infortunio o morte, **l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo** pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo con la Società, **con il massimo di cinque anni**, dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell'attività. Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di **garanzia il massimale previsto in polizza costruirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura** a partire dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni generali.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 60 giorni dalla scadenza anniversaria della polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
2) che l'Assicurato o i suoi eredi si impegnano a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di garanzia.
3) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza dei fatti che possano comportare richieste di risarcimento ai termini della polizza.

Qualora ricorrano le citate condizioni, l'Assicurato o i suoi eredi, per rendere operativa la seguente estensione di garanzia, dovranno versare un premio pari all'ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata fino a due anni, pari al doppio dell'ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata oltre due anni e fino a cinque anni.

Qualora non ricorrano le citate condizioni, la Società si riserva di valutare la richiesta e, nei casi di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l'Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per rendere operativa la presente estensione di garanzia. Al termine di tale prolungamento, su richiesta dell'Assicurato o suoi eredi, la Società si riserva di valutare la richiesta di prolungare ulteriormente la garanzia e, nel caso di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l'Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per tale prolungamento.

L'estensione di garanzia avverrà mediante emissione di una nuova polizza, con Allegato riportante le condizioni di copertura, avente effetto dalla scadenza anniversaria successiva alla cessazione dell'esercizio dell'attività professionale e durata corrispondente a quella applicabile in base alle norme suindicate.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

valide ed operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, purché pertinenti con l'attività esercitata, e se corrisposto il relativo premio, ove previsto

Uno. ATTI INVASIVI, DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

A parziale deroga dell'art. 4 – Esclusioni – lett. a) l'assicurazione comprende i danni derivanti da atti invasivi, diagnostici e/o terapeutici, intendendosi per tali **esclusivamente** gli atti medici praticati **senza accesso a sala operatoria e/o senza ricorso ad anestesia totale e/o spinale**, inclusi gli atti medici praticati mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.

Due. PICCOLI INTERVENTI CHIRURGICI

A deroga dell'art. 4 – Esclusioni – lett. b) l'assicurazione comprende i danni derivanti da "Piccoli interventi chirurgici" come indicati nelle Definizioni di Polizza.

Tre. IMPLANTOLOGIA DENTALE

A deroga dell'art. 4 – Esclusioni – lett. d) l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad interventi di implantologia dentale.
Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e comunque con esclusione della garanzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

Quattro. SECONDO RISCHIO

Qualora l'Assicurato, al momento della sottoscrizione del contratto, scelga l'Assicurazione nella forma "a secondo rischio" **le garanzie tutte della presente polizza operano esclusivamente in eccesso al massimale previsto dalla polizza di primo rischio prestata dalla compagnia indicata nella Scheda di Polizza. In caso di inoperatività per qualsiasi motivo della polizza di primo rischio, anche per mancato pagamento, disdetta e/o esaurimento del massimale, le garanzie tutte della presente polizza opereranno con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.000,00**.

Cinque. SPECIALIZZANDI

Qualora l'Assicurato, al momento della sottoscrizione del contratto, non abbia ancora conseguito titolo di specializzazione abilitativo alla professione di riferimento prevista nella scheda di polizza e/o stia svolgendo tirocinio formativo, viene a tutti gli effetti considerato "specializzando" o "tirocinante" e viene garantita la copertura garanzia per la Responsabilità Civile Professionale a copertura della attività professionali svolte purché compatibili, ai sensi di legge, con la formazione a tempo pieno e purché lo Specializzando abbia adempiuto a tutte le condizioni di esercizio imposte dalle leggi dalla normativa applicabile.

Resta inteso che se il conseguimento avvenga in corso di contratto, l'Assicurato è tenuto a dare darne tempestiva comunicazione alla Società la quale si riserva di valutare il mutamento del rischio intervenuto".

Sei. CODICI BIANCHI ALLA DIMISSIONE

L'Assicurazione comprende anche l'attività del medico di medicina generale svolta (in forza di specifici accordi decentrati, discendenti dall'ACN vigente che regola i rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale) su pazienti ad esso indirizzati e valutati come "codici bianchi" all'interno del Dipartimento Emergenza e Accettazione – Punto di primo soccorso ospedaliero. Tale valutazione si basa "sulla funzione di triage svolta da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio" secondo le linee guida sul triage, pubblicate ad origine in G. U. il 17 marzo 1996 in applicazione del DPR 27 marzo 1992 e s. m. i., e relativamente a pazienti che possono attendere la valutazione medica senza correre alcun rischio. Ai fini della presente copertura, si precisa che si intendono escluse le seguenti tipologie di accesso, anche se definite come codici bianchi:

1. esitati con proposta di ricovero in ospedale;
2. che abbiano determinato una sosta in Osservazione Breve Intensiva di durata superiore a 4 ore;
3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia richiesto applicazione di apparecchio gessato;
4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18% della superficie corporea o ad ustioni di maggiore gravità;
5. conseguenti a ingestione/inalazione di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale;
6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente elenco;

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza;

8. derivanti dall'invio in Pronto Soccorso da parte del Medico di Medicina Generale o di Continuità Assistenziale con una esplicita richiesta di ricovero ospedaliero e come tali sostitutive di un ricovero evitabile;

9. vittime di eventi riconducibili ai reati di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: 571 (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali), 609-bis (Violenza sessuale), 612-bis (Atti persecutori), limitatamente al primo accesso avvenuto nell'imminenza dei fatti;

10. complicanza di un intervento chirurgico eseguito entro i 30 giorni antecedenti la data dell'accesso, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile l'accesso diretto del paziente al reparto che ha eseguito l'intervento ed esclusi i casi in cui l'accesso avvenga in difformità rispetto alle indicazioni fornite dallo specialista consultato dal paziente.

L'assicurazione opera purché l'Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata e che i danni non siano riconducibili alla intenzionale mancata osservanza delle disposizione di legge o dei regolamenti.

Sette. RETROATTIVITA'

L'art. 2 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE - Sezione I, si intende abrogato e sostituito dal seguente:
L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.
Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l'assicurazione avrà efficacia "a secondo rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra polizza.
L'assicurazione vale altresì per Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore entro 1 (uno) anno dalla cessazione del contratto (garanzia postuma), **sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità del contratto stesso**. Il massimale per il periodo di estensione della garanzia sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso.
La garanzia "postuma" di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa, analoga alla presente, a copertura degli stessi rischi.

Otto. CONSENSO INFORMATO (valido esclusivamente per Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta)

A parziale deroga dell'Art. 4 - Esclusioni - lett. o) della Sezione I, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in conseguenza di una incompleta informazione rilasciata al paziente in sede di acquisizione del consenso informato. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile Professionale con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00 e previa applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.

Nove. MEDICO DEL LAVORO – MEDICO COMPETENTE ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

A parziale deroga dell'Art. 4 - Esclusioni - della Sezione I, l'ultimo punto della lett. v) relativo ai "**rischi collegati al D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e successive loro modificazioni e/o integrazioni"** si intende abrogato.
L'assicurazione si intende estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Si intendono comprese multe ed ammende comminate a terzi.
L'assicurazione è operante a condizione che:

1) il professionista sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico;
2) l'attività non sia svolta per persone fisiche o giuridiche di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

L'assicurazione non è operante:

1) per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari dall'inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;
2) per la consapevole inosservanza delle norme previste in ordine alla prevenzione e protezione previste dalla legge.

L'assicurazione opera per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con gli altri professionisti o dal rapporto con il committente. L'assicurazione viene prestata nell'ambito del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto e minimo previsti in polizza per le perdite patrimoniali - Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione ultimo comma.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Sezione II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO

Art. 1 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RCT RCO

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico. L'assicurazione vale inoltre **per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.**

B) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace **alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge**; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. **Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato**.

L'assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni

Art. 1 - VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE RCT/O

L'assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.

Art. 2 - NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati "terzi":

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T./O.:

a. **i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;**
b. **i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
c. **i danni cagionati alle cose in consegna e custodia, trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;**
d. **i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;**
e. **i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
f. **i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.**
g. **i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;**

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

h. **i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;**
i. **i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.**
j. **gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;**
k. **le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;**
l. **i danni da furto;**
m. **i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
n. **i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;**
o. **i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
p. **i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;**
q. **i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;**
r. **le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;**
s. **i danni di natura sanzionatoria, quali "punitive or exemplary damages", come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;**
t. **i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);**
u. **i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;**
v. **i danni cagionati a terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
w. **i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.**

Art. 4 - FRANCHIGIA FISSA

Salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore, **l'assicurazione viene prestata con applicazione delle seguenti franchigie:**

- **L'assicurazione *R.C.T.* è prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, di € 1.000,00 per sinistro, per i soli danni a cose.**
- **L'assicurazione *R.C.O.* è prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.**

Art. 5 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria**.

Art. 6 - DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:
Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)

a. **esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;**
b. **far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;**

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) il Contraente/Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri:

AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- **che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o**
- **per i quali abbia luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria, o**
- **per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.**

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne abbia avuto conoscenza.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale**.

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente/ Assicurato

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 2 (Altre assicurazioni); Art. 3 (Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del Premio); Art. 4 (Modifiche dell'Assicurazione); Art. 5 (Aggravamento del rischio); Art. 7 (Validità territoriale dell'assicurazione); Art. 8 (Disdetta in caso di sinistro); Art. 9 (Proroga dell'assicurazione); Art. 10 (Oneri fiscali); Art. 11 (Foro competente).
Sezione I - Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile professionale: Art. 2 (Validità temporale dell'assicurazione); Art. 4 (Esclusioni); Art. 5 (Franchigia Fissa); Art. 6 (Responsabilità solidale); Art. 7 (Denuncia dei sinistri); Art. 9 (Garanzia postuma in caso di cessazione dell'attività).
Sezione II - Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile verso terzi e operai: Art. 2 (Validità temporale dell'assicurazione RCT/O); 4 (Esclusioni); Art. 6 (Responsabilità solidale); Art. 7 (Denuncia dei sinistri).

Il Contraente/ Assicurato

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901,
Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479